Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Giovedì, 9 aprile 1931 - Anno IX** — **Numero 82**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 4. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **560.**

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. **284.**

Istituzione in Sassari di un Regio museo archeologico da intitolarsi a « Giovanni Antonio Sanna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la convenzione in data 23 aprile 1930-VIII stipulata in forma pubblica amministrativa presso la Regia prefettura di Sassari per l'istituzione in quella città di un Regio museo archeologico da intitolare a Giovanni Antonio Sanna;

Veduto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore per le antichità e belle arti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la convenzione in data 23 aprile 1930-VIII, vista, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente, con la quale viene istituito in Sassari il Regio museo archeologico « Giovanni Antonio Sanna ».

Art. 2.

Il Regio soprintendente alle opere d'antichità e d'arte della Sardegna è incaricato della direzione del nuovo istituto e provvederà agli atti di competenza, necessari alla sistemazione iniziale di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1931 Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 3. — MANCINI.

Convenzione per la istituzione in Sassari del Regio museo archeologico col titolo di « Giovanni Antonio Sanna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1930 (Anno VIII - E. F.) addì 23 del mese di aprile in Sassari, nel Palazzo del Governo posto in piazza d'Italia, n. 10, alla presenza di S. E. il comm. dott. Giuseppe Caratti, prefetto della Provincia, assistito dall'infrascritto cav. dott. Antonio Piredda, consigliere di prefettura delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, con l'intervento dei signori dott. Antonio Dessena del fu Romeo, di anni 35, impiegato, nato e domiciliato a Sassari, e dott. Giuseppe Atzori del fu Salvatore, di anni 30, impiegato, nato a Gergei e domiciliato a Sassari, testimoni richiesti, noti ed idonei:

Sono personalmente comparsi:

1° il signor avvocato Agostino Careddu, del vivente Matteo, nato e domiciliato a Cagliari, il quale interviene a questo atto nella qualità di procuratore speciale della illustre signora Zely Sanna Llambi, fu Giov. Antonio, nata a Cagliari, domiciliata a Roma, di condizione signorile, giusta mandato in data 10 dicembre 1929 (Anno VIII) a rogito del notaio Paolo Castellini in Roma (allegato A);

2° il nobile avvocato cav. Luigi Pilo, Regio podestà del comune di Sassari, che interviene a quest'atto in rappresentanza dell'on. Amministrazione comunale di Sassari, giusta deliberazione in data 9 novembre 1929, n. 16733, approvata dall'autorità tutoria in data 22 aprile 1930;

3° il chiarissimo prof. avv. Giuseppe Castiglio, nato e domiciliato a Sassari, magnifico rettore di questa Regia università agli studi, in rappresentanza della medesima, giusta delega dell'on. Consiglio di amministrazione in data 25 novembre 1929;

4° il chiarissimo prof. Antonio Taramelli, direttore della Regia soprintendenza di antichità e d'arte della Sardegna con sede in Cagliari, in rappresentanza dell'on. Ministero dell'educazione nazionale;

5° il dott. cav. Simone Cicu, del fu Tomaso, nato ad Augusta e domiciliato a Sassari, Regio intendente di finanza di Sassari, in rappresentanza dell'on. Amministrazione del demanio dello Stato.

Persone tutte a me rogante cognite, delle quali accerto la identità di persona, convenute per la stipulazione del presente atto in merito al quale si premette quanto in appresso:

Che il compianto ed illustre cittadino sassarese on. Giovanni Antonio Sanna, con suo testamento in data 9 febbraio 1868 rogato dal notaio Pasquale Are in Giuspini, legò a Sassari, sua città natale, una raccolta di quadri e di antichità diverse, con l'obbligo del Comune donatario di istituire un museo di antichità.

La collezione archeologica fu depositata presso la Regia università agli studi di Sassari quando l'on. senatore prof. Ettore Pais vi aprì un gabinetto di opere d'arte e di antichità; mentre la raccolta di quadri, invece, fu esposta nelle varie sale a corridoio del palazzo comunale di Sassari al quale servirono di nobile ornamento.

Una clausola del succitato testamento dava diritto alla famiglia del compianto on. Giovanni Antonio Sanna al recupero della preziosa donazione archeologica ed artistica nel caso che si fosse mancato, da parte di questo Comune, all'obbligo che gli era stato imposto, di costruire cioè locale opportuno per accogliere la duplice donazione.

Sono ormai trascorsi oltre 50 anni dalla morte dell'illustre donante, senza che il comune di Sassari abbia potuto attuare le precise condizioni del legato, e pertanto la figlia del defunto, signora Zely Sanna Llambi fu Giovanni Antonio, con gesto spontaneo e nobilissimo non solo ha rinunziato esplicitamente al diritto derivante dalla clausola testamentaria suddetta, ma nello intento di realizzare la volontà del suo genitore, con atto del 13 gennaio 1926 ricevuto in Roma dal dott. Paolo Castellini, notaro in San Vito Romano, registrato a Palestrina il 13 detto mese ed anno n. 923, ha donato allo Stato italiano un'ampia area posta nel centro urbano di Sassari, ed allo stesso tempo si è obbligata di costruire su tale area a sua cura e spese un edificio da adibirsi ad uso di Museo civico, circondato da parco, secondo il progetto da Lei fatto predisporre dall'architetto Carlo Basini, con la espressa ed assoluta condizione che l'edificio in parola debba raccogliere quanto fu da compianto donatore legato al comune di Sassari e costituire un museo.

Tutto ciò premesso, e poichè la nuova costruzione è stata di fatto eseguita, in osservanza all'impegno assunto dalla signora Zely Sanna Llambi, e giusta la ricognizione eseguita dall'Ufficio tecnico di finanza in data 12 ottobre 1929, si conviene e stipula quanto segue:

1. La signora Sanna Llambi Zely fu Giovanni Antonio a mezzo del sunnominato procuratore effettua esplicita e formale consegna in proprietà allo Stato dei seguenti immobili:

a) terreno di sua proprietà, avuto in eredità dal compianto suo padre, sito nell'abitato di Sassari, distinto con i numeri di mappa 17, 18 e 144 parte, delineato dalla via Roma, via Giovanni Antonio Sanna, corso Umberto e corso Anghero;

b) fabbricato preesistente sul detto terreno e di recente riattato composto di n. 8 ambienti al piano terreno e di n. 4 al primo piano, distinto in catasto col mappale 18, foglio 108;

c) fabbricato di nuova costruzione eseguito nel terreno medesimo rialeato con rampa di accesso dal piano stradale cordito con zoccolo in pietra dura nonchè con cantoni a pietra scapola e costituito da vasti ambienti illuminati a mezzo di lucernai e coperti da terrazzo;

d) parco circostante a tali costruzioni.

Il cav. dott. Simone Cicu, intendente di finanza quale rappresentante della Amministrazione demaniale accetta la consegna in proprietà degli immobili sopraindicati, riservandosi di assumere i medesimi nella consistenza demaniale a termine delle vigenti disposizioni ed alla inscrizione in catasto in ditta del demanio dello Stato giusta l'autorizzazione allo scopo conferitagli dall'on. Provveditorato generale dello Stato.

In virtù di analoga autorizzazione il cav. Cicu, nella espressa sua qualità, prende impegno di consegnare in uso della Amministrazione delle antichità e belle arti gli immobili medesimi, mediante la redazione dei prescritti verbali. Poichè in conseguenza di quanto sopra gli immobili in parola sono entrati a far parte del patrimonio statale S. E. dott. Caratti comm. Giuseppe, prefetto di Sassari, interprete della volontà del Governo Nazionale e dei voti delle autorità intervenute al presente atto per quanto riflette la

istituzione del Museo G. A. Sanna, dichiara di far constare quanto segue:

1° è istituito in Sassari il Regio museo archeologico ed artistico col titolo di « Giovanni Antonio Sanna », che accoglierà i materiali antiquari ed artistici lasciati in eredità al comune di Sassari dal compianto on. G. Antonio Sanna, le collezioni archeologiche esistenti nel gabinetto archeologico di questa Regia università, i prodotti dei recenti scavi di Porto Torres e di altre scoperte e quegli elementi che verranno dati da acquisti, doni e da rinvenimenti fortuiti e da scavi nel territorio della provincia di Sassari;

2° il Museo avrà sede nel locale costruito e donato allo Stato dalla signora Sanna Llambi, figlia dell'on. Giovanni Antonio Sanna;

3° il rettore magnifico della Regia università di Sassari cede gratuitamente tutti gli oggetti archeologici, facenti parte del gabinetto universitario, detto museo di antichità, descritti nel catalogo in esso esistente, redatto dal direttore incaricato prof. Ettore Pais;

4° l'on. podestà di Sassari cede la collezione dei quadri e di opere d'arte lasciati dall'on. Giovanni Antonio Sanna, perchè fosse istituito un museo nella città di Sassari e descritta nell'elenco allegato al testamento del Sanna; cede parimenti gli oggetti archeologici pure lasciati dal predetto e descritti nel testamento e che sono stati lasciati in deposito presso la Regia università di Sassari;

5° l'amministrazione e la conservazione del museo di Sassari è affidata alla sopraintendenza delle opere di antichità e di arte della Sardegna, dipendente dal Ministero della educazione nazionale.

Tanto il magnifico rettore, come il podestà nob. avv. Luigi Pilo, in rappresentanza del comune di Sassari, come pure l'avv. prof. Castiglia Giuseppe, in rappresentanza della Regia università di Sassari, dichiarano esplicitamente di accettare rispettivamente gli obblighi derivanti dalle predette condizioni.

Prima di sottoscrivere il presente contratto S. E. il prefetto della Provincia, a nome del Governo Nazionale, e gli altri convenuti a nome della cittadinanza sassarese riaffermano i sensi di vivi ringraziamenti alla illustre donante signora Zely Sanna Llambi, la quale con atto di volontaria munificenza ha reso fattibile la volontà del suo illustre genitore.

Fatto, ricevuto e scritto da me ufficiale rogante in pagine sei, viene quest'atto da me letto ai signori comparenti, in presenza dei testimoni, che meco lo sottoscrivono a calce del presente ed a margine dei fogli intermedi, dichiarando che lo scritto è pienamente conforme alla loro volontà.

Il procuratore speciale: AVV. AGOSTINO CAREDDU.

Il prefetto: GIUSEPPE CARATTI.

L'intendente di finanza: SIMONE CICU.

Il rettore della R. Università: GIUSEPPE CASTIGLIO.

Il podestà di Sassari: AVV. LUIGI PILO.

Il Regio sopraintendente di antichità e d'arte: ANTONIO TARAMELLI.

I testi: ANTONIO DESSENA, GIUSEPPE ATZORI.

Il consigliere di prefettura delegato ai contratti: ANTONIO PIREDDA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **561.**

REGIO DECRETO 12 febbraio 1931, n. **288.**

Inclusione dell'abitato di Città S. Angelo, in provincia di Pescara, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Città S. Angelo, in provincia di Pescara.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 9. — FERZI.

Numero di pubblicazione **562.**

REGIO DECRETO 2 marzo 1931, n. **290.**

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Borgo San Lorenzo e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto in data 30 maggio 1920, n. 982, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Borgo San Lorenzo, è stato riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico;
Considerato che tale Ente non ha mai esplicato nessuna attività fin dalla costituzione per il raggiungimento dello scopo prefissosi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Borgo San Lorenzo, è sciolto.

Art. 2.

Il cav. avv. Carlo Berretti è nominato liquidatore dell'Ente predetto con l'incarico di provvedere alla relativa liquidazione a norma di legge.

Art. 3.

L'Ente, per tutta la durata della liquidazione, corrisponderà al predetto liquidatore una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 11. — FERZI.

Numero di pubblicazione 563.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1931, n. 296.

Attribuzione della denominazione di « San Pietro del Littorio » al villaggio sorto presso la stazione ferroviaria del comune di San Pietro a Maida.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di San Pietro a Maida, in esecuzione della propria deliberazione, in data 21 giugno 1930, chiede che al villaggio sorto presso la stazione ferroviaria di quel Comune sia attribuita la denominazione di « San Pietro del Littorio »;
Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Catanzaro, con i poteri del Rettorato provinciale con la deliberazione in data 6 dicembre 1930;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237, e il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al villaggio sorto presso la stazione ferroviaria del comune di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, è attribuita la denominazione di « San Pietro del Littorio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 17. — FERZI.

Numero di pubblicazione 564.

REGIO DECRETO 9 marzo 1931, n. 301.

Norme per la concessione dei mutui previsti dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del Vulture.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1579, recante provvedimenti per la città di Napoli e per i Comuni delle provincie di Napoli e Salerno in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni di mutui che la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli è autorizzata a concedere ai proprietari di fabbricati danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, ai sensi del decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, rivestiranno la forma di anticipazioni, procedenti da aperture di credito in conto corrente da trasformarsi in mutui definitivi allo espletamento dei lavori riconosciuti necessari pel riattamento del fabbricato.
Per le opere di riparazioni o ricostruzioni già ultimate potrà procedersi direttamente alla concessione del mutuo ipotecario.

Art. 2.

Le operazioni di cui al precedente articolo non potranno eccedere l'ammontare della spesa prevista per le riparazioni e ricostruzioni dell'edificio danneggiato o distrutto, ed ammesso a contributo dello Stato, a norma dell'art. 3 del citato decreto-legge.
In ogni caso non potranno superare il 50 per cento del valore degli edifici danneggiati o distrutti ed ai quali sia attribuibile a lavori ultimati ed a giudizio dell'Istituto mutuante, un reddito netto annuo certo, durevole per tutto il tempo del mutuo, superiore all'ammontare delle annualità da pagarsi in estinzione del mutuo per la durata di esso.

Art. 3.

Per ottenere la concessione del mutuo o dell'apertura di credito è necessario che sia presentata all'Alto Commissario per la provincia di Napoli od ai Provveditori alle opere pubbliche della Campania, della Basilicata e della Puglia, a seconda della rispettiva competenza territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ap-

posita domanda in duplice esemplare, firmata dal richiedente e dalla quale risulti:

a) il nome, cognome, paternità, e la denominazione se trattisi di enti o società, nonchè il domicilio del richiedente il mutuo;

b) l'indicazione dell'immobile danneggiato, con i suoi confini e dati catastali;

c) titolo in base al quale l'immobile è posseduto dal richiedente in legittima ed esclusiva proprietà;

d) dichiarazione se sull'immobile gravi ipoteca a favore di altro Istituto di credito fondiario;

e) somma per la quale si richiede il mutuo.

Un esemplare della domanda è trasmesso dall'Alto Commissario della provincia di Napoli o dai Provveditori predetti alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, od all'Istituto di credito fondiario che abbia un mutuo vigente sul fabbricato da riparare o da ricostruire.

Art. 4.

Alligata alla domanda il richiedente potrà anche esibire perizia tecnica delle opere occorrenti per le riparazioni al fabbricato e di quelle eventuali già eseguite dal richiedente stesse ed i relativi computi estimativi.

Le perizie suddette saranno esaminate d'accordo tra i tecnici dell'Alto Commissariato di Napoli o dei Provveditorati alle opere pubbliche secondo la rispettiva competenza territoriale e quelli dell'Istituto mutuante.

Ove non sia presentata la perizia questa sarà fatta d'ufficio dai tecnici predetti.

All'ammontare del costo delle opere occorrenti oltre alla quota percentuale per spese di direzione e sorveglianza potrà essere aggiunta una quota non superiore al ventesimo dell'ammontare medesimo per eventuale scarto sulle cartelle conteggiate alla pari.

Alla determinazione del valore cauzionale degli stabili a garanzia dei mutui provvederà l'Istituto mutuante in conformità alle proprie norme per le operazioni di credito fondiario.

Art. 5.

Perchè l'ipoteca da iscriversi a favore della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli possa essere valida ed efficace verso qualsiasi avente diritto sull'immobile da ipotecarsi, e possa, a norma dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1579, ottenere la priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente sull'area, sull'intero edificio riparato o ricostruito e sulle relative pertinenze e dipendenze, anche a tutti gli effetti dell'art. 6 dello stesso decreto-legge, dopo che sarà stato stabilito l'ammontare della spesa ammissibile al contributo statale, e quindi della somma da mutuarsi in conformità dell'art. 3 del ripetuto decreto-legge, verrà pubblicato, a cura della stessa Sezione e senza spese nel Foglio degli annunzi legali della Provincia in cui è sito l'immobile da ipotecare, apposito avviso contenente tutti gli estremi della domanda di mutuo innanzi indicata, con la menzione anche della somma da potersi concedere a mutuo.

Trascorso il termine di giorni 15 da tale pubblicazione, senza che vi sia stata opposizione da notificarsi a mezzo di atto per ufficiale giudiziario all'Alto Commissario per la provincia di Napoli o ai rispettivi Provveditori alle opere pubbliche per le altre Provincie, nonchè all'Istituto mutuante per semplice conoscenza, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto ed a consentire sull'immobile, per il quale il mutuo o l'anticipazione è stata domandata, la iscrizione ipotecaria a favore della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, la quale iscrizione sarà valida ed efficace verso qualsiasi avente diritto sull'immobile ipotecato e con priorità di grado in rapporto a qualsiasi altra iscrizione.

Art. 6.

L'opposizione di cui al precedente articolo potrà essere fatta solamente dai creditori ipotecari o da chiunque altro avente diritto sulla proprietà dell'immobile danneggiato, e soltanto per quanto riguardi l'ammontare del mutuo.

Su tale opposizione decideranno, entro trenta giorni dalla data di opposizione, inappellabilmente l'Alto Commissario per la provincia di Napoli, o i Provveditori alle opere pubbliche secondo la rispettiva competenza territoriale, riducendo, in caso di accoglimento, la somma da mutuarsi e dando comunicazione di tale decisione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, la quale, trascorsi cinquanta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente articolo nel Foglio degli annunzi legali senza che le sia stato notificato il provvedimento dell'Alto Commissario o dei Provveditori alle opere pubbliche delle rispettive Provincie, potrà procedere alla concessione del mutuo.

Art. 7.

Il proprietario, anche di parte dell'immobile danneggiato, potrà contrarre il mutuo in proprio nome, salvo il diritto di rivalsa verso i condomini, nei rapporti dei quali la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli rimarrà estranea, per le riparazioni occorrenti alle parti dell'intero fabbricato dichiarate di condominio dal Codice civile o da convenzione tra le parti. In tal caso l'ipoteca verrà estesa anche a tali parti in condominio e contro gli stessi condomini, e sempre con efficacia verso ogni avente diritto e con prevalenza di grado verso i creditori iscritti nei singoli condomini, senza che il creditore o l'avente diritto sulla parte dell'immobile spettante ad essi condomini possano opporsi all'ammontare della somma da mutuarsi.

Art. 8.

Per ottenere la concessione del mutuo, oltre agli adempimenti di cui ai precedenti articoli, e la dimostrazione di aver ottenuto il contributo governativo, il richiedente dovrà esibire alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli i seguenti documenti:

1° estratto catastale di attualità intestato al richiedente stesso, relativo all'immobile che si offre in ipoteca;

2° titolo in base al quale il richiedente è proprietario dell'immobile, con la relativa nota di trascrizione, ed in caso di successione, l'atto di notorietà dimostrativo della qualità ereditaria, e, per le successioni testate, anche copia del testamento.

È però in facoltà della Sezione di credito fondiario di chiedere l'esibizione di altri documenti che riterrà necessari.

Art. 9.

Il mutuo da concedersi per le riparazioni o ricostruzioni già effettuate e nei limiti della somma ammissibile al contributo statale verrà effettuato sotto forma di mutuo fondiario estinguibile col sistema di ammortamento in un periodo non superiore ad anni 30, con l'interesse annuo determinato dalle norme proprie dell'Istituto mutuante, ed il pagamento della somma verrà fatto soltanto dopo l'eseguita pubblicazione della relativa ipoteca.

Per le riparazioni o ricostruzioni da eseguirsi, e sempre nei limiti della somma ammessa al contributo statale, la sovvenzione verrà fatta sotto forma di apertura di credito in conto corrente per la durata riconosciuta necessaria per l'espletamento dei lavori indicati nella perizia approvata, durata che non dovrà essere superiore ad un anno per le riparazioni ed a diciotto mesi per le ricostruzioni.

Le somministrazioni a seguito di tali aperture di credito verranno effettuate in ragione di uno o due decimi dell'ammontare del conto corrente, e in varie rate a seguito degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati vistati dall'Ufficio tecnico del credito fondiario del Banco di Napoli e dagli Uffici del genio civile competenti per territorio.

Il primo prelevamento, non superiore ad un decimo dell'ammontare dell'apertura di credito, potrà essere effettuato allo scoperto e dopo l'esibizione del certificato negativo delle trascrizioni per atti di trapasso contro il mutuatario limitatamente all'immobile ipotecato fino al giorno successivo all'ipoteca accesa a favore della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

I prelevamenti successivi si effettueranno man mano che dagli stati di avanzamento dei lavori, debitamente vistati, si rileverà che i prelevamenti già fatti, compreso il primo, siano stati impiegati nei lavori di riparazione o ricostruzione dell'immobile in conformità della perizia di cui sopra. L'ultimo prelevamento, in ragione di uno o due decimi dell'ammontare del conto corrente, si effettuerà quando i lavori periziati siano stati ultimati nel termine stabilito, a presentazione dello stato finale ed in seguito a collaudo degli uffici di cui sopra.

Le somme risultanti dalle aperture di credito in conto corrente sono insequestrabili ed impegnorabili.

Art. 10.

Eseguiti e collaudati i lavori, per i quali fu concessa l'apertura di credito, il conto corrente verrà chiuso e liquidato mediante concessione di un mutuo fondiario estinguibile in un termine non superiore ad anni trenta, comprendendosi in tale periodo anche il tempo trascorso fra la data di inizio dell'apertura di credito e la data del contratto di mutuo, e la relativa ipoteca sarà egualmente valida ed efficace contro qualsiasi avente diritto sull'immobile e con priorità di grado.

Art. 11.

Per la corresponsione da parte dello Stato alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, della quota di concorso in ragione del 3 per cento, a norma del primo capoverso dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1579, nel pagamento degli interessi sia sull'apertura di credito in conto corrente, sia sui mutui definitivi, la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, alla definizione di ogni contratto, ne darà comunicazione all'Alto Commissario per la provincia di Napoli od ai Provveditori alle opere pubbliche indicando gli estremi del contratto di mutuo.

Di semestre in semestre, ed un mese prima della scadenza della rata, la Sezione di credito fondiario trasmetterà all'Alto Commissario per la provincia di Napoli od ai Provveditori alle opere pubbliche un elenco nominativo per ogni mutuo o anticipazione, indicando l'ammontare della rata, l'ammontare degli interessi e la quota dovuta dallo Stato.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli od i Provveditori alle opere pubbliche provvederanno a versare direttamente alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli la quota di interesse a carico dello Stato.

Art. 12.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, sono applicabili le disposizioni di legge sul credito fondiario e le norme proprie della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

Art. 13.

Nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, di lavori di riparazione o di ricostruzione di edifici, per i quali siano vigenti mutui contratti con Istituti di credito fondiario, si applicano le norme di cui al presente decreto, restando demandati agli Istituti stessi gli adempimenti e le facoltà conferite col decreto medesimo alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

Quando, in seguito alla pubblicazione della domanda di mutuo a norma del precedente articolo 5, siano prodotte opposizioni, il termine per la concessione del mutuo, di cui all'art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, si intende prorogato a cinquanta giorni dalla data della pubblicazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 23. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 565.

REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. 289.

Riconoscimento della Fondazione « Faro d'Italia » per la prevenzione della cecità e protezione dei ciechi, con sede in Roma.

N. 289. R. decreto 5 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Faro d'Italia » per la prevenzione della cecità e protezione dei ciechi, con sede in Roma, è riconosciuta istituzione pubblica di beneficenza ed assistenza sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 566.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 292.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Fondazione Mattei - Terme di Comano », con sede in Lomaso.

N. 292. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con alcune modifiche lo statuto dell'Opera pia « Fondazione Mattei - Terme di Comano », con sede in Lomaso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 567.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 293.

Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III », in Roma.

N. 293. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con alcune modifiche lo statuto organico dell'Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 568.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 294.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione per borse di studio ing. Sebastiano Grandis », con sede in Borgo San Dalmazzo.

N. 294. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione per borse di studio ing. Sebastiano Grandis », con sede in Borgo San Dalmazzo, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 569.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 295.

Erezione in ente morale dell'Opera pia dotalizia « Michele Conte », con sede in Frigento.

N. 295. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia dotalizia « Michele Conte », con sede in Frigento, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 570.

REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. 297.

Autorizzazione alla Regia università di Messina ad accettare un legato.

N. 297. R. decreto 5 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Messina viene autorizzata ad accettare un legato disposto in suo favore del prof. Arturo Guzzoni degli Ancarani, per l'istituzione di un premio a favore degli studenti di quella Facoltà di medicina e chirurgia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 571.

REGIO DECRETO 2 marzo 1931, n. 299.

Cambiamento di denominazione della Società di mutuo soccorso fra il personale di prima e seconda categoria dell'Ufficio telegrafico centrale di Roma.

N. 299. R. decreto 2 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la Società di mutuo soccorso fra il personale di prima e seconda categoria dell'Ufficio telegrafico centrale di Roma assume la denominazione di « Società di mutua assistenza fra il personale di ruolo e con contratto a termine, di prima e seconda categoria dell'Ufficio telegrafico centrale di Roma », e ne è approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1931.

Imposizione di servitù, divieto di accesso, limitazione di transito, pesca e caccia intorno al campo di aviazione di Furbara (Roma).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con il R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Viene considerata zona di servitù aeronautica, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, la zona di terreno adiacente al campo di aviazione di Furbara e delimitata dai confini nord ed est dell'aeroporto e dalla linea inviluppo di tutti i cerchi di raggio 1 km. aventi i centri sulla ferrovia Roma-Civitavecchia, dal casello 58 al ponte del Turbino, e sul fosso del Turbino dalla ferrovia alla riva del mare. (Zona tinteggiata in giallo nella carta topografica allegata).

Art. 2.

Viene considerato Poligono di tiro di Furbara la zona di terreno delimitata a sud dalla riva del mare, ad ovest dal fosso del Morto, a nord dalla via Aurelia fino al casello 58 e dalla ferrovia dal casello 58 al ponte del Turbino, e ad est dal fosso del Turbino. (Zona tinteggiata in rosa nella carta topografica allegata).

In detta zona è proibito l'accesso ed il transito sia alle persone che agli animali ed è proibita la caccia. Inoltre è vietato soffermarsi nei dintorni e prendere fotografie a meno di 15 km. di distanza.

La zona corrispondente al Poligono di tiro viene considerata zona pericolosa. Nelle ore in cui verranno eseguite prove di tiro verrà inalberato, come segnale per le persone addette al servizio interno del Poligono di tiro, uno stendardo rosso sull'antenna che sorge entro il Poligono stesso.

Sono comminate pene a coloro che si appropriano, acquistano o ritengono proiettili, frantumi di proiettili o qualsiasi altro materiale trovato nel Poligono o nei pressi. Detti materiali sono di spettanza governativa.

Art. 3.

Nel periodo dall'alba al tramonto è vietata la pesca, il passaggio e la sosta con qualunque tipo di imbarcazione nello specchio d'acqua antistante il Poligono di tiro fino ad una distanza di km. 6 da riva. (Zona tinteggiata in verde nella carta topografica allegata).

In caso di esperienze di tiro notturne, i divieti esistenti per il tempo dall'alba al tramonto valgono anche dal tramonto all'alba e le segnalazioni verranno fatte con l'accensione alla Torre di Macchia Tonda di tre luci rosse poste sulla verticale e distanti fra loro di due metri.

Inoltre fino alla distanza di km. 15 da riva, è vietato, sia di giorno che di notte, la pesca con reti a strascico di qualunque tipo. (Zona tinteggiata in viola nella carta topografica allegata).

Art. 4.

La limitazione delle zone descritte nei precedenti articoli, nonchè la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti dagli articoli stessi, sono demandate alla Sezione demanio della III Zona aerea territoriale ed al Comando dell'aeroporto di Furbara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 121. — CASATI.

(1591)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 418 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cellich Ermenegildo, figlio del fu Giovanni e di Caterina Raunich, nato a Pola il 26 marzo 1896, e abitante a Pola, via Badoglio, 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Celli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tensich Luigia fu Giovanni e di Santina Zohil nata a Gimino il 21 febbraio 1898 ed ai figli nati a Pola: Arrigo, il 18 luglio 1922; Ermida il 23 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(832)

N. 1808 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bernecich Natale fu Gasparo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bernecich Natale fu Gasparo e di Maria Milazzi, nato a Pola il 1° gennaio 1886 e residente a Pola, via XX Settembre, di condizione insegnante elementare, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bernecich in « Bernetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Maria Angeli fu Casimiro e di Caterina Dracich, nata a Pola il 13 febbraio 1891 ed alla figlia Lidia nata a Pola l'11 dicembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(834)

N. 787 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bacolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bacolich Luigia, figlia del fu Giovanni e di Paolina Pitzes, nata a Pola il 17 luglio 1873,

e abitante a Pola, Clivo Rasparagano, 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacolini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Bacolich Giuseppe nato a Pola il 5 ottobre 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(835)

N. 259 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Stuparich Lamberto fu Tomaso;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussingrande e all'albo della Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Stuparich Lamberto fu Tomaso, e della fu Lettich Margherita, nato a Lussingrande, il 16 aprile 1876, residente a Lussingrande, di condizione ingegnere navale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Stuparich in « Stupari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Emma Fedrigo fu Federico e fu Amelia Ragusin, nata a Lussingrande il 27 dicembre 1876 ed ai figli nati a Trieste: Margherita, il 22 maggio 1907; Plinio, il 17 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 31 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(836)

N. 283 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gropaiz Francesco fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gropaiz Francesco del fu Antonio, e della fu Giuseppina Buda, nato a Roiano (Trieste), il 16 gennaio 1866, residente a Pola, via Dignano, 25, di condizione capitano marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gropaiz in « Gropallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Virginia Stiglich fu Francesco e fu Giuseppina Pauletich, nata a Pola il 17 febbraio 1876 ed ai figli: Francesca, nata a Pola il 4 ottobre 1899; Vittorio, nato a Pola il 30 gennaio 1901; Enrico, nato a Trieste il 15 luglio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 31 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(837)

N. 102 Z.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zivich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zivich Giovanni, figlio del fu Matteo e di Maria Seez, nato a Gimino il 21 dicembre 1894, e abitante a Pola, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zancotich di Norberto e di Maria Bosaz, nata a Pola il 23 febbraio 1899 ed al figlio Eligio-Luciano, nato a Monfalcone il 3 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(838)

N. 140 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sirotich Francesco di Luigi;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Sirotich Francesco di Luigi e di Maria Vendramin, nato a Pola il 27 agosto 1894 e residente a Pola, via Epulo, n. 10, di condizione commerciante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sirotich in « Predonzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Giovanna Privileggio di Nicolò e di Gisella Zucolato, nata a Pola il 7 maggio 1902 ed al figlio Luigi, nato a Pola l'8 luglio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(839)

N. 295 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Salcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Salcovich Giuseppe, figlio del fu Francesco della fu Maria Maver, nato a Pola il 18 agosto 1884 e abitante a Cerreto (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Hvala Teresa fu Francesco e di Rosa Mlekus, nata a Gorizia il 2 luglio 1899; ed alle figlie: Antonia, nata a Maribor (Jugoslavia) il 14 marzo 1917; Noemi, nata a Gorizia il 18 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(840)

N. 372 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smilovig » (Smilovich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smilovig (Smilovich) Giovanni, figlio di Francesco e della fu Francesca Celich, nato a Filippano (Dignano Istria) il 9 aprile 1889 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Millo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Erminia Corredig di Antonio e fu Maria Banchig, nata a S. Pietro al Natisone il 21 ottobre 1891; ed ai figli: Francesco, nato a Graz (Austria) il 12 marzo 1917; Anna, nata a Filippano (Dignano) il 26 novembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(841)

N. 292 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Suevich Felice di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentante opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Suevich Felice di Giuseppe e di Maria Bosicovich, nato a Lindaro di Pisino il 9 marzo 1905 e residente temporaneamente a Aidussina, di condizione carabiniere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Suevich in « Salvetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(842)

N. 153 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Paicovich Michele fu Pasquale;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Vincenti d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Paicovich Michele del fu Pasquale e di Caterina Pustianaz, nato a Paicovi di Sanvincenti il 15 luglio 1905 e residente a Sanvincenti, di condizione macellaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Paicovich in « Romano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla madre Caterina ved. di Pasquale Paicovich, figlia del fu Giovanni Pustianaz e fu Giustina Mazzan, nata a Paicovi di Sanvincenti il 5 novembre 1863; ed alle sorelle nate a Paicovi di Sanvincenti: Maria, il 10 luglio 1897; Anna, il 14 marzo 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(843)

N. 251 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Milotich Antonia, figlia del fu Angelo e della fu Segalla Francesca, nata a Rovigno il 27 gennaio 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milotti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(850)

CONCORSI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per l'ammissione in colonie marine e montane di figli d'iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

È aperto il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di ambo i sessi di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

I posti disponibili sono 500.

Possono essere ammessi alle colonie i figli di ambo i sessi, degli impiegati civili dello Stato, dei militari e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio e di grado non superiore al nono.

Gli aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il settimo anno e non aver superato il dodicesimo.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso all'atto dell'ammissione, il periodo massimo del pericolo del contagio.

Per ottenere l'ammissione del figlio alle colonie l'iscritto dovrà produrre istanza alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - via Goito, n. 4 - Roma - per il tramite della Amministrazione dalla quale dipende.

Nella istanza dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia.

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita dell'aspirante;
2° atto di matrimonio dei genitori;
3° certificato medico redatto sull'unito modulo;
4° documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dovrà dichiarare quale sia il grado e la qualifica dell'iscritto, lo stipendio che gode e quali siano i componenti la famiglia, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e sulla convenienza di concedere il beneficio richiesto.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi entro il 15 maggio 1931.

Le domande che pervenissero dopo tale data o non risultassero regolarmente documentate, non potranno avere accoglimento.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, comunque, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: VITI.

Certificato medico

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto).

1 - Cognome, nome e qualifica dell'impiegato o del militare.	....
2 - Cognome, nome ed età del fanciullo.	....
3 - Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	....
4 - È stato vaccinato e quando rivaccinato?	....
5 - È affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	....
6 - È affetto da malattie oculari contagiose?	....
7 - È affetto da malattie della pelle contagiose?	....
8 - È convalescente da malattie infettive comuni e nell'affermativa, è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	....
9 - È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità?	....
10 - È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	....
11 - Soffre di enuresi?	....

.... li .... 1931 - Anno IX

(*) Visto: .... IL MEDICO

Bollo d'ufficio

.... (cognome e nome)

(qualifica)

(*) *N.B.* — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:

— per il medico provinciale da S. E. il Prefetto;

— per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende;

— per il medico comunale, dal podestà.

(1615)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

22° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1930, registro n. 1 Corporazioni, foglio 192, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 marzo 1931, n. 5001, lib. 1, vol. 498, col quale alla signora Carlotta Coppola, domiciliata a Napoli, è concessa in perpetuo la facoltà di sfruttare le sorgenti di acqua termo-minerale site in località Bagni del territorio del comune di Casamicciola (provincia di Napoli). Estensione mq. 865.83.

Decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1930, registro n. 2 Corporazioni, foglio 287, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 16 marzo 1931, n. 5194, lib. 1, vol. 498, col quale al comune di Bagno di Romagna con sede in San Pietro in Bagno (Forlì), è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le acque minerali delle sorgenti dette « Terme di S. Agnese » esistenti in territorio dello stesso Comune. Estensione are 17.

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1931-IX, registro n. 2 Corporazioni, foglio 337, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 marzo 1931, n. 5062, lib. 1, vol. 498, col quale al sig. Leopoldo Corinaldi, rappresentato dal sig. Vittorio Sgaravatti, domiciliato a Saonara (Padova), è concessa in perpetuo la facoltà di sfruttare la sorgente termo-minerale sita in località Lago di Lipsida del territorio del comune di Monselice, provincia di Padova. Estensione ett. 1.26.25.

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 334, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 marzo 1931, n. 4994, lib. 1, vol. 498, col quale alla Società Cementi Calce di Valle Brembana, Anonima con sede a Bergamo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Cà Bercio e Cà Bonore del territorio del comune di Ubiale Clanezzo, provincia di Bergamo. Estensione ett. 17.96.86.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 391, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 5 marzo 1931, n. 4992, lib. 1, vol. 498, col quale alla Ditta fratelli Bargeri - Fabbrica Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Velluta e Chiodo, comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 13.96.40.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 396, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 marzo 1931, n. 4998, lib. 1, vol. 498, col quale alla Ditta Pietro Possio, eredi, con sede e domicilio in Lanzo Torinese, è concessa per la durata di anni 25 dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare i giacimenti di talco siti in località Funghera comune di Traves oggi unito a Germagnano, provincia di Torino. Estensione ett. 28.57.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 390, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 16 marzo 1931, n. 5192, lib. 1, vol. 498, col quale alla Società Anonima Calce Cementi e Laterizi, con sede a Genova e domicilio eletto a Stradella, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Carighetta comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia. Estensione ett. 3.66.10.

Decreto Ministeriale 2 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 393, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 16 marzo 1931, n. 5190, lib. 1, vol. 498, col quale al sig. Beresino Eugenio, domiciliato a Casamicciola, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua della sorgente termo-minerale denominata Fanghiera Beresino, sita in località Negroponte, comune di Casamicciola, provincia di Napoli. Estensione mq. 750.

Decreto Ministeriale 2 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 10, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 marzo 1931, n. 4993, lib. 1, vol. 498, col quale alla ditta Gabba e Miglietta - Fabbrica di Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Costamagna comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 6.71.10.

Decreto Ministeriale 2 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 394, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 marzo 1931, n. 4996, lib. 1, vol. 496, col quale alla Ditta fratelli Bargero - Fabbrica Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Costabianca, comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 1.73.

Decreto Ministeriale 2 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 392, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 5 marzo 1931, n. 4995, lib. 1, vol. 498, col quale alla Ditta Gabba e Miglietta - Fabbrica Calce e Cementi, con sede a Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è concessa per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giaci-

menti di marna da cemento siti in località Case Nuove, comune di Casale Monferrato - frazione Rolasco. Estensione ett. 6,05.

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1931-IX, registro n. 2 Corporazioni, foglio 398, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 marzo 1931, n. 4997, lib. 1, vol. 498, col quale alla ditta fratelli Buzzi fu Luigi, con sede in Casale Monferrato e domicilio eletto in Alessandria, presso l'avv. Evasio Nergi, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località Cascina Priasca, comune di Pontestura, provincia di Alessandria. Estensione ett. 1.71.30.

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 397, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 16 marzo 1931, n. 5189, lib. 1, vol. 498, col quale alla Società Anonima Miniere di Scrofano, con sede in Roma, è concessa per la durata di anni 20, dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare la miniera di zolfo, denominata Acqua Terragna, sita in territorio dei comuni di Scrofano, Castelnuovo di Porto e Campagnano di Roma, provincia di Roma. Estensione ett. 384.78.15.

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 8, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 marzo 1931, n. 5060, lib. 1, vol. 498, col quale la concessione perpetua di utilizzare la sorgente di acqua minerale, denominata Fonte Mascima, in territorio di Riardo, provincia di Napoli, è trasferita dal sig. Michele Salvati da Grottamelara alla Società Anonima Ferrarelle, con sede in Roma e domicilio eletto presso lo stabilimento dell'Acqua Minerale « Ferrarelle » in Riardo.

(1593)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della Roggia Uggera con sede in comune di Leno, provincia di Brescia.

Con R. decreto 19 gennaio 1931 registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della Roggia Uggera, con sede in comune di Leno, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 7 ditte, con un comprensorio di ettari 204.93.10 situati in comune di Leno, frazione Milzanello, da irrigare mediante derivazione dalla Roggia Uggera, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Leno il 22 giugno 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1597)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Volonghese Inferiore con sede in comune di Volongo, provincia di Cremona.

Con R. decreto 18 dicembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Volonghese Inferiore con sede in comune di Volongo, provincia di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 87 ditte, con un comprensorio di ettari 252.47.20 situati in comune di Volongo da irrigare mediante derivazione dalla Roggia Lissina, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Volongo il 29 giugno 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1598)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Stilo dei Mariani, con sede in comune di Pessina Cremonese, provincia di Cremona.

Con R. decreto 9 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Stilo dei Mariani, con sede in comune di Pessina Cremonese, provincia di Cremona.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 31 ditte, con un comprensorio di ettari 140.00.50 situati nei comuni di Pessina Cremonese e di Torre de' Picenardi, da irrigare con le acque da derivare dal Cavo Bolla, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Stilo dei Mariani il 2 marzo 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1599)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Dro, con sede nel comune omonimo, provincia di Trento.

Con R. decreto 9 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Dro, con sede nel comune omonimo, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 357 ditte, con un comprensorio di ettari 337.26.36, situati nel Comune suddetto, da irrigare con le acque da derivare dal fiume Sarca, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Dro il 15 giugno 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1600)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria dalla stazione di Pirato a quella di Raddusa in provincia di Enna.

Con decreto n. 1094 in data 31 marzo 1931-IX del Ministro per l'agricoltura e foreste, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria dalla stazione di Pirato a quella di Raddusa in provincia di Enna, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 30 novembre 1930.

(1601)

Costituzione del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria dalla stazione di Pirato a quella di Raddusa in provincia di Enna.

Con R. decreto 19 febbraio 1931, registrato dalla Corte dei conti il 24 marzo successivo al registro 11, foglio 367, è stato costituito, con sede a Leonforte (Enna), il Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria dalla stazione di Pirato a quella di Raddusa, ricadente nei territori dei comuni di Leonforte, Enna, Agira e Assoro.

(1602)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Foce Passero-Foce dell'Isarco » (Bolzano).

Con decreto 31 marzo 1931-IX, n. 986, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Foce Passero-Foce dell'Isarco » (Bolzano) deliberato il 16 gennaio 1931-IX, dall'assemblea generale degli interessati, per disciplinare le funzioni dell'Ente in armonia con le vigenti disposizioni di legge.

(1603)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Livorno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Livorno n. 65 del 24 dicembre 1930-IX, è stata costituita a Livorno la « Compagnia facchinaggio merci ».

(1604)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	622485	45, 50	Marchetti Natale, *Guglielma-Carolina*, Camilla, Emilia, Fiorenzo e Mario di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Venasca (Cuneo); con usuf. vitalizio a Zugano Fiorenza fu Antonio, ved. di Cardone Guglielmo, dom. in Venasca (Cuneo).	Marchetti Natale, *Carolina-Guglielmina*, Camilla, Emilia, Fiorenzo e Maria di Lorenzo, minori ecc., come contro e con usuf. vitalizio come contro.
Cons. 5 %	473075	930 —	Lamberti Maria fu *Angelo*, minore emancipata sotto la curatela del marito Liparulo Giuseppe di Luca, dom. in Bordighera-Borgetto S. Nicolò (Imperia).	Lamberti Maria fu *Agostino o Bartolomeo-Agostino*, minore ecc., come contro.
3.50 %	585830	1.830, 50	Zani del Fra Adele-Maria-Paolina detta Paola fu Pietro, nubile, dom. in Alessandria, vincolata per dote della titolare pel matrimonio con *Ettore* Taglietti.	Zani del Fra Adele-Maria-Paolina detta Paola fu Pietro, nubile, dom. in Alessandria, vincolata per dote della titolare pel matrimonio con *Angelo-Ettore* Taglietti.
»	637434	1.879, 50	Zani del Fra *Paola* fu Pietro, moglie di Taglietti *Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.	Zani del Fra *Adele-Maria-Paolina* detta Paola fu Pietro, moglie di Taglietti *Angelo-Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.
Cons. 5 %	154319	3, 500 —	Zani del Fra *Paola* fu Pietro, moglie di Taglietti *Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.	Zani del Fra *Adele-Maria-Paolina* detta Paola fu Pietro, moglie di Taglietti *Angelo-Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.
» » » »	53081 53082 438245 149973	200 — 500 — 100 — 200 —	Pisoni *Maria* fu Giuseppe, moglie di Cavallazzi Piero, dom. in Cavallirio (Novara), nelle prime tre rendite, e nell'ultima rendita dom. in Proto Sesia (Novara).	Pisoni *Giovanni-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	164353	820 —	Lattes *Camillo* fu Abramo, dom. in Roma, ipotecata.	Lattes *Marco-Camillo* fu Abramo, dom. in Roma, ipotecata.
»	2209	120 —	Giovinetti Erminio di *Oreste*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Crema (Cremona).	Giovinetti Erminio di *Paolo-Oreste*, minore ecc. come contro.
»	428872	185 —	Saba Gallus *Angelo* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Gallus Anna Luigia, fu Antonio, dom. in Oristano (Cagliari).	Saba Gallus *Mariangela* fu Eugenio, minore ecc. come contro.
3.50 % » » »	230048 289436 373932 343794	157, 50 280 — 70 — 105 —	Cassinelli *Adelina-Ottavia* fu Angelo, moglie di Paganini Paolo di Giambattista, dom. in Chiavari (Genova). Cassinelli *Adelaide-Ottavia* fu Angelo, moglie di Paganini Paolo di Giambattista, dom. in Chiavari (Genova), vincolata per dote.	Cassinelli *Maria-Adelaide-Ottavia* fu Angelo, moglie ecc. come contro. L'ultima rendita è vincolata per dote.
Cons. 5 %	497909	1.530 —	*D'Agnanno* Angelina fu Orazio-Antonio, moglie di Antonelli *Benedetto*, minore emancipata sotto la curatela del *marito*, dom. in Pignataro Interamna (Frosinone).	*D'Aguanno* Angelina fu Orazio-Antonio, moglie di Antonelli *Giuseppe-Benedetto entrambi minori* ~~emancipati sotto la curatela~~ di *Evangelista Maddalena* fu Arcangelo, ved. di Antonelli Antonio, ~~dom.~~ come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	374920	120 —	Gattuccio *Rosa*, fu Diego, minore sotto la p. p. della madre Greco Margherita, ved. di Gattuccio Diego, dom. in Trabia (Palermo).	Gattuccio *Rosaria* fu Diego, minore ecc. come contro.
»	374921	70 —	Gattuccio Leonardo e *Rosa* fu Diego, minori ecc. come la precedente; con usuf. vitalizio a Greco Margherita fu Ignazio, ved. di Gattuccio Diego, dom. in Trabia.	Gattuccio Leonardo e *Rosaria* fu Diego, minori ecc. come contro, e con usuf. vitalizio come contro.
»	463869	575 —	Bardelli *Silvio* fu Egisto, dom. in Moneglia (Genova).	Bardelli *Sirio-Luigi* fu Egisto, *minore sotto la tutela di Adi Cesare*, dom. in Moneglia (Genova).
3.50 %	822332	595 —	Deverini Cesare-Eugenio fu *Agostino*, dom. in Ventimiglia (Imperia).	Deverini Cesare-Eugenio-*Giuseppe* fu *Giovanni-Antonio-Agostino*, dom. come contro.
»	423285	45,50	Gallo *Giuseppina* fu Giacomo-Maria, nubile, residente in Benevagienna (Cuneo).	Gallo *Agnese-Giuseppina* fu Giacomo-Maria, nubile, residente come contro.
»	339516	35 —	Pataccia *Severina* fu Serafino, minore sotto la p. p. della madre Giacobino Serafina fu Giovanni, ved. di Pataccia Serafino, dom. in Torino.	Pataccia *Orsola-Maria-Maddalena-Serafina-Olimpia* fu Serafino, minore ecc. come contro.
»	166153	70 —	Pataccia Emilio, Firmino e *Severina* fu Serafino, minori sotto la p. p. della madre Giacobino Serafina, dom. in Torino.	Pataccia Emilio, Firmino ed *Orsola-Maria-Maddalena-Serafina-Olimpia* fu Serafino, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	309641	500 —	Gargano Francesco-Saverio fu Nicola, dom. in Napoli.	Gargano Francesco-Saverio fu Nicola, *minore sotto la p. p. della madre Schioppa Emilia fu Saverio, ved. di Gargano Nicola*, dom. in Napoli.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

1581)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.